



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 28/08/2017

decreto n. 31

oggetto Nomina di Castellani Renata quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Barbieri Onlus, in sostituzione di componente dimissionario.

decisione Il sottoscritto Presidente:

1. nomina, in sostituzione di consigliere dimissionario, e fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione in carica, la signora:

• Castellani Renata, residente in [REDACTED]

2. formula indirizzo affinché:

- l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione sia svolto a titolo onorifico;
- vengano adottati atti e buone prassi in materia di anticorruzione secondo le linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

motivazione

Lo statuto provinciale¹ prevede che il Presidente deve nominare e designare i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale ha definito gli indirizzi generali nel regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni².

La Fondazione Barbieri, Ente riconosciuto dalla Regione e classificato come Onlus, è stata costituita dalla Provincia di Verona nel 1990³ grazie al lascito ereditario della Signora Maria Barbieri, vincolato a beneficio delle persone disabili e, in particolare, di quelle affette da "spasticismo".

La Fondazione ha quindi come scopo la cura e l'educazione dei bambini e giovani spastici della provincia di Verona. A tal fine, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria territoriale, coordina, crea, dirige e gestisce iniziative di servizio nel campo assistenziale-riabilitativo e sociale per favorire la vita di relazione dei giovani diversamente abili.

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto di sette persone: il presidente e sei componenti, tre dei quali scelti e nominati tra terne di nomi designate dalle associazioni più rappresentative degli spastici operanti nel settore in provincia di Verona.

¹ Statuto provinciale, articolo 45: "nomine".

² Deliberazione consiliare n. 62 dell'11 ottobre 1995, modificata con deliberazioni consiliari n. 10 in data 20 febbraio 2008 e n. 3 in data 28 gennaio 2009 e n. 25 in data 8 aprile 2014.

³ Deliberazione consiliare n. 154 del 7 marzo 1990.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 2/3

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni⁴ e possono ricoprire non più di due mandati consecutivi, ad esclusione di quelli nominati su designazione delle associazioni.

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato rinnovato⁵ nell'agosto del 2015, per un triennio.

Il Consigliere Marco Sartori, nominato con decreto n. 59 in data 27 agosto 2015, ha rassegnato, con nota acquisita al protocollo il 30 giugno 2017 al numero 56947, le dimissioni dalla carica.

L'avviso per la presentazione delle proposte di candidatura, come previsto dal regolamento per le nomine, è stato pubblicato⁶ all'albo pretorio on-line della Provincia, nonché sul portale web provinciale. Notizia della pubblicazione è stata comunicata ai Consiglieri provinciali il 24 luglio 2017. Nel termine previsto nell'avviso, e cioè entro il giorno 8 agosto 2017, sono pervenute n. 7 proposte di candidatura.

Il dirigente coordinatore dell'area giuridico amministrativa ha presentato in data 28 agosto 2017, relazione istruttoria.

Il soggetto nominato risulta avere qualificata e comprovata competenza professionale in rapporto all'incarico da assumere.

La Fondazione negli ultimi anni ha assicurato un elevato indice di trasparenza, adottando un proprio piano anticorruzione. Ritengo debba continuare secondo tale indirizzo, anche in base alle linee guida impartite dall'ANAC, con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, per la parte applicabile alla Fondazione stessa.

avvertenze

Il servizio segreteria e affari generali comunicherà all'interessata la nomina e trasmetterà copia del presente decreto alla Fondazione Barbieri Onlus, per gli adempimenti di competenza.

Il soggetto nominato è tenuto, fra l'altro:

- a fornire spontaneamente, al fine di darne la pubblicità prevista dalla legge e dalle procedure provinciali, le notizie reddituali e patrimoniali previste dalla normativa;⁷

⁴ Statuto della Fondazione, articolo 5.

⁵ Decreto del Presidente della Provincia n. 59 del 27 agosto 2015.

⁶ Regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, articolo 2: "pubblicità preventiva e termini".



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 3/3

- a comunicare altresì alla Provincia qualsiasi altra informazione riguardante "l'amministrazione trasparente", come disciplinata dalla vigente normativa⁸, e di assicurarsi che i dati siano pubblicati dall'ente nel proprio sito istituzionale, se esistente, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- a trasmettere al Presidente della Provincia entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione informativa⁹ sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato, nonché sull'andamento gestionale dell'ente¹⁰;
- a fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile, anche sulla scorta del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;
- ad attuare ogni più avveduta attività o buona prassi in materia di anticorruzione e trasparenza.

Mi riservo la revoca della nomina, anche in rapporto all'operato del nominato in seno all'ente, e comunque per ogni ragione che faccia venir meno il vincolo fiduciario o comporti anche solo un pericolo di lesione dell'immagine della Provincia. La nomina potrà essere revocata, oltre che nei casi previsti dal regolamento provinciale sulle nomine, anche per rilevanti ragioni di opportunità gestionale, oltre che in connessione al nuovo regime istituzionale delle Province.

Ciò anche in rapporto al sotteso intervenuto mutamento delle funzioni provinciali e del conseguente eventuale passaggio delle funzioni assistenziali alla Regione Veneto, con tempi e procedure che in tal caso dovranno essere individuate.

Antonio Pastorello

⁷ Articolo 12, comma 4, del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni".

⁸ Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In particolare, l'articolo 22, relativo agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, stabilisce, al comma 2, che: "Per ciascuno degli enti (.....) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo".

⁹ Individuale o a firma congiunta nel caso di più rappresentanti operanti nel medesimo ente.

¹⁰ Articolo 12 del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni".